



Bruxelles, 19.9.2014
COM(2014) 587 final

2014/0273 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che deve essere adottata dall'Unione in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, in merito all'adozione del regolamento interno del Consiglio di associazione e del Comitato di associazione, all'istituzione di due sottocomitati specializzati e alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio"

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico che autorizza la posizione che deve essere adottata dall'Unione in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione ("l'accordo") tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova, in merito all'adozione del regolamento interno del Consiglio di associazione e del Comitato di associazione, all'istituzione di due sottocomitati specializzati e alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio".

I negoziati sull'accordo di associazione ambizioso e di vasta portata tra l'UE e la Repubblica di Moldova sono stati avviati nel gennaio 2010. Nel febbraio 2012 l'UE e la Repubblica di Moldova hanno avviato anche negoziati sulla parte relativa alla zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA) in quanto elemento fondamentale dell'accordo di associazione. Il 29 novembre 2013 l'Unione europea e la Repubblica di Moldova hanno siglato il testo dell'accordo.

L'accordo di associazione è l'accordo più avanzato di questo tipo mai negoziato dall'UE, in particolare per quanto riguarda l'integrazione commerciale ed economica, e va ben al di là di una semplice apertura del mercato. L'obiettivo è accelerare l'approfondimento delle relazioni politiche ed economiche tra la Repubblica di Moldova e l'UE nonché promuovere la progressiva integrazione economica della Repubblica di Moldova con il mercato interno dell'UE in ambiti specifici, segnatamente mediante l'istituzione di una zona di libero scambio globale e approfondito.

Il 16 giugno 2014 il Consiglio ha adottato la decisione¹ relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica e dei loro Stati membri, e all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell'accordo di associazione, compresa la parte relativa alla zona di libero scambio globale e approfondito, tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra. Successivamente, l'accordo è stato firmato a Bruxelles venerdì 27 giugno 2014 a margine del Consiglio europeo.

La Repubblica di Moldova ha ratificato l'accordo il 2 luglio 2014 e nel corso dello stesso mese ha completato, in parallelo con l'Unione europea, le necessarie procedure di notifica. Di conseguenza, a norma dell'articolo 464 dell'accordo alcune sue disposizioni (specificate all'articolo 3 della decisione del Consiglio, del 16 giugno 2014, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo con la Repubblica di Moldova) sono applicate in via provvisoria a decorrere dal 1° settembre 2014, in attesa della ratifica da parte degli Stati membri dell'UE.

L'applicazione provvisoria è dettata sia dalla necessità di conciliare gli interessi economici reciproci e i valori condivisi sia dalla volontà comune dell'UE e della Repubblica di Moldova di cominciare ad attuare e applicare le parti ammissibili dell'accordo per accelerare l'impatto delle riforme su questioni settoriali specifiche prima della conclusione dell'accordo stesso.

2. ESITO DEI NEGOZIATI

Il titolo VII dell'accordo con la Repubblica di Moldova fornisce il quadro istituzionale necessario per il corretto funzionamento e per l'attuazione degli accordi. L'accordo istituisce

¹ GU L 260 del 30.8.2014.

un Consiglio di associazione (articolo 434, paragrafo 1) a livello ministeriale, incaricato di esercitare la vigilanza e il controllo sull'applicazione e sull'attuazione dell'accordo.

Per preparare le riunioni e le discussioni del Consiglio di associazione, attuare, se del caso, le decisioni del Consiglio di associazione e, in generale, assicurare la continuità del rapporto di associazione e il corretto funzionamento dell'accordo è istituito anche un Comitato di associazione (a norma dell'articolo 437, paragrafo 1, dell'accordo).

Il Consiglio di associazione e il Comitato di associazione possono decidere di istituire altri sottocomitati o organi specializzati che possano assisterli nell'esercizio delle loro funzioni, determinandone la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento. Il Consiglio di associazione ha inoltre il potere di modificare o aggiornare gli allegati dell'accordo (articolo 436, paragrafo 3, dell'accordo). Può delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al Comitato di associazione (articolo 438, paragrafo 2, dell'accordo).

Il Comitato di associazione si riunisce in una formazione specifica per affrontare tutte le questioni derivanti dal titolo V (Scambi e questioni commerciali). La parte dell'accordo relativa alla zona di libero scambio globale e approfondito prevede l'istituzione di sottocomitati specifici (per le misure sanitarie e fitosanitarie, doganale, per le indicazioni geografiche nonché per il commercio e lo sviluppo sostenibile), chiamati ad assistere il Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" nell'esercizio delle sue funzioni.

Sono previste anche sedi per la cooperazione a livello parlamentare e di società civile.

Al fine di assicurare l'attuazione agevole e tempestiva della parte dell'accordo relativa alla zona di libero scambio globale e approfondito, in particolare per quanto riguarda gli aggiornamenti o la modifica di vari allegati dell'accordo attinenti al commercio, si propone che il Consiglio di associazione deleghi tali poteri al Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio". Tale delega assicurerà il collegamento necessario tra le discussioni tecniche in seno a tale Comitato sull'attuazione degli impegni attinenti al commercio, compresi quelli riguardanti il ravvicinamento all'*acquis* dell'UE da parte della Repubblica di Moldova, e creerà le condizioni per dare un seguito tempestivo a tali discussioni.

Nell'intento di completare il quadro istituzionale e di consentire discussioni a livello di esperti in settori chiave che rientrano nell'ambito dell'applicazione provvisoria degli accordi, si suggerisce di istituire due sottocomitati, denominati come segue:

- 1) sottocomitato in materia di giustizia, libertà e sicurezza;
- 2) sottocomitato per la cooperazione economica e in altri settori.

Lo scopo dei sottocomitati è concentrarsi sugli argomenti ove si attendono risultati concreti piuttosto che affrontare obbligatoriamente lo stesso programma di argomenti anno dopo anno.

In una fase successiva potranno essere istituiti ulteriori sottocomitati, previo accordo delle parti.

L'accordo di associazione prevede varie possibilità di cooperazione settoriale, concentrandosi sul sostegno alle riforme fondamentali, sulla ripresa economica e sulla crescita, sulla *governance* e sulla cooperazione settoriale in 28 ambiti, tra cui: giustizia, energia, trasporti, statistiche, protezione e promozione dell'ambiente, cooperazione in materia di politica industriale e delle piccole e medie imprese, agricoltura e sviluppo rurale, politiche sociali, cooperazione con la società civile, politica dei consumatori, riforma della pubblica amministrazione, istruzione, formazione e gioventù nonché cooperazione culturale.

In tutti questi ambiti il rafforzamento della cooperazione prende spunto dai quadri attualmente esistenti, a livello bilaterale e multilaterale, per rendere più sistematici il dialogo e lo scambio di informazioni e buone pratiche. Un elemento fondamentale per i capi relativi alla cooperazione settoriale è il quadro completo del ravvicinamento progressivo all'*acquis* dell'UE, figurante negli allegati dell'accordo. L'attuale cooperazione si baserà su calendari specifici per il ravvicinamento, da parte della Repubblica di Moldova, a parti selezionate dell'*acquis* dell'UE e per la relativa attuazione, a cui sarà improntato il programma di riforme interne e di modernizzazione della Repubblica di Moldova.

I "dialoghi regolari", frequentemente citati nell'accordo, possono riguardare tutti i summenzionati settori di intervento. Il secondo sottocomitato può quindi riunirsi in formazioni diverse in funzione delle necessità. La presente proposta si basa sull'esperienza acquisita nell'ambito degli accordi di partenariato e cooperazione con la Repubblica di Moldova e mira a razionalizzare il funzionamento della struttura dei sottocomitati nel quadro dell'accordo di associazione.

L'UE e la Repubblica di Moldova si sono impegnate ad attuare l'accordo in modo rapido ed efficace. La presente proposta è pertanto intesa a garantire che il quadro istituzionale dell'accordo diventi operativo il prima possibile. Al fine di agevolare quanto sopra sarà essenziale procedere rapidamente con il processo di adozione del regolamento interno del Consiglio di associazione, del Comitato di associazione e dei sottocomitati, in modo che essi possano iniziare presto ad operare. Si intende convocare la prima riunione del Consiglio di associazione con la Repubblica di Moldova il 20 ottobre 2014, in coincidenza con il Consiglio "Affari esteri" a Lussemburgo. Tale tempistica è di primaria importanza per la Repubblica di Moldova in vista delle elezioni politiche in programma per il 30 novembre.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Per quanto riguarda l'Unione, la base giuridica che autorizza la posizione che deve essere adottata dall'Unione in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'UE e la Repubblica di Moldova è il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 9.

Alla luce del summenzionato esito dei negoziati, in base all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE la Commissione europea propone che il Consiglio adotti la decisione di autorizzare la posizione che deve essere adottata dall'Unione in sede del primo Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova in relazione:

- al regolamento interno del Consiglio di associazione e del Comitato di associazione,
- all'istituzione di due sottocomitati specializzati,
e
- alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio".

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che deve essere adottata dall'Unione in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, in merito all'adozione del regolamento interno del Consiglio di associazione e del Comitato di associazione, all'istituzione di due sottocomitati specializzati e alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio"

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 464 dell'accordo di associazione ("l'accordo") tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, prevede l'applicazione in via provvisoria di parti dell'accordo.
- (2) L'articolo 3 della decisione del Consiglio, del 23 giugno 2014, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo specifica alcune disposizioni dell'accordo da applicare in via provvisoria.
- (3) A norma dell'articolo 435, paragrafo 2, dell'accordo il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.
- (4) L'articolo 435, paragrafo 3, dell'accordo dispone che il Consiglio di associazione è presieduto a turno da un rappresentante dell'Unione e da un rappresentante della Repubblica di Moldova.
- (5) L'articolo 437, paragrafo 1, dell'accordo stabilisce che il Comitato di associazione assiste il Consiglio di associazione nell'esercizio delle sue funzioni, mentre l'articolo 438, paragrafo 1, prevede che il Consiglio di associazione stabilisce, nel proprio regolamento interno, i compiti e il funzionamento del Comitato di associazione.
- (6) A norma dell'articolo 439, paragrafo 2, il Consiglio di associazione può decidere di istituire altri sottocomitati o organi specializzati in settori specifici necessari ai fini dell'attuazione dell'accordo, che possano assisterlo nell'esercizio delle sue funzioni.
- (7) Il Consiglio di associazione è responsabile della vigilanza e del controllo sull'applicazione e sull'attuazione dell'accordo. Il Consiglio di associazione può delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al Comitato di associazione. È opportuno che, a norma dell'articolo 436, paragrafo 3, e dell'articolo 438, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di associazione deleghi al Comitato di

associazione riunito nella formazione "Commercio" di cui all'articolo 438, paragrafo 4, dell'accordo il potere di aggiornare o modificare gli allegati di tale accordo che si riferiscono ai capi 1, 3, 5, 6 e 8 del titolo V (Scambi e questioni commerciali), nella misura in cui tali capi non contengano disposizioni specifiche relative all'aggiornamento o alla modifica degli allegati di tale accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione che deve essere adottata dall'Unione in sede di Consiglio di associazione istituito dall'articolo 434 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica della Moldova, dall'altra, è stabilita in relazione:
 - all'adozione del regolamento interno del Consiglio di associazione e del Comitato di associazione,
 - all'istituzione di sottocomitati specializzati e all'adozione del loro mandato,
 - e
 - alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" secondo quanto previsto nei progetti di decisione del Consiglio di associazione allegati alla presente decisione.
2. I rappresentanti dell'Unione in sede di Consiglio di associazione possono concordare modifiche minori dei progetti di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

Il Consiglio di associazione è presieduto, per l'Unione, dall'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*